

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE IN DIFESA DELL'ENTE NEI CONFRONTI .....

L'anno duemila\_\_\_\_, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Capua (CE) presso la sede comunale di Capua, Piazza dei Giudici con la presente scrittura privata

TRA

Il Comune di Capua, di seguito denominato "Comune" o "Ente", nella persona del/la Dott. \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore Amministrativo, giusto Provvedimento Sindacale n. 2115 del 1 febbraio 2018, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente P.IVA 00150590610;

E L'AVVOCATO

\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), e residente in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con Studio Legale in \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, iscritto all'Albo degli Avvocati di \_\_\_\_\_, pos. n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche "professionista";

PREMESSO

- con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 22 febbraio 2018 del nonché con Determinazione n. 80 del 12 marzo 2018, contenente l'approvazione dello schema-tipo di disciplinare/contratto, regolante i rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista, il Comune di Capua ha conferito all'avv. \_\_\_\_\_, incarico per agire in difesa degli interessi dell'Ente;
- che il comma 2 bis dell'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, sostitutivo del terzo comma dell'art. 2233 del codice civile, prevede la nullità dei patti conclusi tra avvocati e clienti relativi ai compensi professionali, se non redatti in forma scritta;
- che l'art. 9 del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe professionali e ha stabilito che il compenso deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento ed al momento del conferimento dell'incarico professionale, in misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione (art. 2233, comma 2, C.C.);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le predette parti costituite, con il presente atto, da valere ad ogni effetto e conseguenze di legge quale pattuizione formale ex art. 1321 c.c., anche ai fini dell'art. 2233, comma 3, del codice civile,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto**

- a) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

**Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico**

a) Il Comune conferisce con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al predetto Avvocato, che accetta, l'incarico consistente nell'assistenza legale e nella predisposizione di tutti gli atti, anche eventualmente processuali, che si renderanno necessari per intraprendere tutte le azioni utili per l'eventuale risoluzione del contratto nell'interesse dell'Ente, di tutte le problematiche e le criticità emerse nella gestione del contratto relativo al servizio di Igiene Urbana del Comune di Capua gestito in forma associata ex art.30 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i con i Comuni di Grazzanise e S.Maria la Fossa-Comune Capofila Grazzanise

b) L'incarico comprende anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta, di talché il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici sia in ordine all'opportunità di instaurare e il giudizio, o di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del

giudizio, l'Amministrazione deve adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

c) In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle eventuali pronunce giurisdizionali.

d) La facoltà di decidere, eventualmente di transigere, resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune. A tal fine, l'Avvocato si impegna, in relazione alla controversia difesa e senza ulteriori oneri, spese e competenze a carico del Comune, il tutto dovendosi ritenere già remunerato con il corrispettivo pattuito di cui all'art. 4 della presente scrittura privata, a fornire al Comune per iscritto pareri e proposte di chiusura transattiva, oltre a schema di specifico atto transattivo

### **Art. 3 - Obblighi del professionista**

a) Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, conformando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

b) Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarichi professionali né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato direttamente o indirettamente attraverso professionisti collaboratori di studio in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

c) Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

d) Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per qualsivoglia giudizio introdotto dalla controparte.

e) Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi.

f) Il Comune in relazione all'incarico conferito si obbliga a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire tempestivamente al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

g) Il professionista incaricato è obbligato al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

### **Art. 4 – Ausiliari e Consulenti - Domiciliatario**

a) Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione. L'Avvocato si obbliga a informare il Comune della nomina di consulenti

### **Art. 5 - Obblighi del Comune**

a) Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della problematica *de quo*. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

b) Nei casi in cui per un'eventuale instaurazione del giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è

fatta liberamente dallo stesso professionista. In ogni caso, il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

c) La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

#### **Art. 6 - Determinazione del compenso**

a) La somma complessiva pari ad € 5.000,00 (cinquemila), comprensiva di spese generali, I.V.A. e C.P.A., quale compenso per la prestazione professionale, interamente o per le fasi effettivamente rese.

b) Il compenso come sopra pattuito non potrà essere variato in aumento ed è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.

c) Per poter procedere al pagamento della prestazione, deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura valida ai fini fiscali. Ai fini di cui all'art. 4 del D.lgs 231/2002 e s.m.i. il termine di pagamento viene convenuto in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

d) In caso di rinuncia al mandato o di revoca, o per altra causa estintiva, il Comune verserà quanto pattuito per l'attività sino a quel momento svolta.

e) L'Amministrazione committente viene resa edotta della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa rilasciata dalla \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, stipulata il \_\_\_\_\_, con scadenza al \_\_\_\_\_ e massimale di euro \_\_\_\_\_

#### **Art. 7 - Controversie**

a) Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di S.Maria C.V..

#### **Art. 8 - Registrazione e spese**

a) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiede la registrazione.

#### **Art. 9 - Norma di rinvio**

a) Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviando alle norme del codice civile ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 1176 ed agli artt. 2229-2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

b) La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21.02.2014, n. 9, dell'art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, è stipulata in modalità cartacea/elettronica e consta di n. 3 facciate oltre a quanto sin qui della quarta.

Per il Comune:

Per lo Studio Legale: